# COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE



Bruxelles, 13.7.2009 COM(2009) 345 definitivo 2009/0092 (ACC)

Proposta di

# **DECISIONE DEL CONSIGLIO**

relativa alla procedura in materia di deroghe alle norme d'origine definite nei protocolli sull'origine allegati agli accordi di partenariato economico conclusi con gli Stati ACP

IT IT

## **RELAZIONE**

L'allegato V dell'accordo di Cotonou<sup>1</sup>, ivi compreso il protocollo n. 1 relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" ed ai metodi di cooperazione amministrativa, è scaduto il 31 dicembre 2007. Ai sensi dell'articolo 37 di tale accordo, i servizi della Commissione hanno negoziato gli accordi di partenariato economico rivisti (APE) con gli Stati ACP. Sono tuttora in corso i negoziati relativi agli APE globali con gli Stati ACP africani, mentre si stanno progressivamente firmando APE interinali fin dall'inizio del 2008.

La decisione proposta conferisce alla Commissione le competenze di esecuzione necessarie affinché la Comunità adotti le decisioni relative alle richieste di deroga alle norme d'origine, definite nei protocolli sull'origine allegati agli APE, e abroga la decisione 2000/399/CE del Consiglio che si applicava precedentemente nell'ambito dell'accordo di Cotonou.

L'articolo 39 del protocollo I relativo alla definizione della nozione di prodotti originari ed ai metodi di cooperazione amministrativa dell'APE CARIFORUM-CE, nonché le analoghe disposizioni dei protocolli sull'origine di altri APE ancora da firmare con altri paesi ACP, prevedono una procedura per la concessione di deroghe alle norme d'origine su richiesta di uno Stato ACP firmatario dell'APE. Le decisioni relative alle deroghe devono essere adottate da un comitato competente, da istituire nell'ambito dell'APE in questione, entro 75 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta da parte della Comunità. È pertanto necessario fare in modo che la posizione della Comunità sia adottata entro la scadenza di detto termine e sia comunicata per tempo agli stati ACP firmatari degli APE.

-

Accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonu il 23 giugno 2000 (GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3).

### Proposta di

#### **DECISIONE DEL CONSIGLIO**

relativa alla procedura in materia di deroghe alle norme d'origine definite nei protocolli sull'origine allegati agli accordi di partenariato economico conclusi con gli Stati ACP

# IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) l'allegato V dell'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (Stati ACP) da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000² (accordo di partenariato ACP-CE) ed i suoi protocolli, in particolare il protocollo n. 1 relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa, sono giunti a scadenza il 31 dicembre 2007 ai sensi dell'articolo 37, paragrafo 1, del suddetto accordo.
- (2) Come previsto dall'articolo 37, paragrafo 1, dell'accordo di partenariato ACP-CE, sono stati negoziati accordi di partenariato economico (APE) con gruppi regionali di Stati ACP. Tali APE sono stati progressivamente firmati dal 1° gennaio 2008.
- (3) L'articolo 39 del protocollo I relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" ed ai metodi di cooperazione amministrativa (in appresso "protocollo sull'origine") dell'accordo di partenariato economico tra gli Stati del CARIFORUM, da un lato, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altro<sup>3</sup> (l'APE CARIFORUM-CE) il primo accordo di partenariato economico firmato con gli Stati ACP prevede una procedura di concessione delle deroghe alle norme d'origine su richiesta di uno Stato ACP firmatario dell'APE. La posizione della Comunità in materia di deroghe deve essere adottata da un comitato competente. È opportuno prevedere una procedura per detto comitato in modo da poterla applicare anche alle disposizioni simili dei protocolli sull'origine degli altri APE che saranno conclusi con gli Stati ACP in futuro.
- (4) L'articolo 39, paragrafo 8, del protocollo sull'origine prevede che si debba decidere in merito quanto prima e in ogni caso entro 75 giorni lavorativi a decorrere dal ricevimento della richiesta da parte della Comunità. Nel caso in cui, entro tale termine.

-

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> GU L 289 del 30.10.2008, pag. 1.

- la Comunità non comunichi la propria posizione allo Stato ACP che ha presentato una richiesta di deroga , la richiesta è considerata accolta.
- (5) È pertanto necessario istituire una procedura che garantisca che la posizione della Comunità sia adottata e comunicata agli Stati ACP, firmatari degli APE, con un anticipo sufficiente a consentire che la decisione in questione sia assunta entro la scadenza del termine.
- (6) La decisione 2000/399/CE del Consiglio, del 16 giugno 2000, relativa alle procedure concernenti le deroghe alle norme in materia di origine, di cui al protocollo n. 1 dell'accordo di partenariato ACP-CE<sup>4</sup>, ha previsto il conferimento alla Commissione di competenze di esecuzione ai fini dell'adozione di una posizione comune della Comunità nel caso in cui gli Stati ACP richiedano deroghe alle norme di origine definite nel protocollo n. 1 dell'allegato V dell'accordo di partenariato ACP-CE.
- (7) È ora necessario prevedere il conferimento alla Commissione di simili competenze di esecuzione in relazione alle richieste di deroghe alle norme di origine previste nei protocolli sull'origine degli APE. La posizione comunitaria in relazione a tali richieste deve essere adottata conformemente alla decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione<sup>5</sup>.
- (8) Per motivi di chiarezza, è opportuno abrogare la decisione 2000/399/CE,

DECIDE:

#### Articolo 1

La posizione della Comunità in merito ad una richiesta, presentata dagli Stati ACP firmatari degli accordi di partenariato economico (APE), di deroga alle norme in materia di origine, definite nei protocolli sull'origine degli APE, è adottata dalla Commissione conformemente alla procedura di cui all'articolo 2.

#### Articolo 2

- 1. La Commissione è assistita dal comitato del codice doganale, istituito dall'articolo 248 *bis*, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2913/92<sup>6</sup>.
- 2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato del codice doganale un progetto di posizione comunitaria entro 25 giorni lavorativi dalla data in cui la Comunità ha ricevuto la richiesta di deroga. Il comitato del codice doganale emette un parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza. Il parere è formulato alla maggioranza di cui all'articolo 205, paragrafo 2, del trattato per l'adozione delle decisioni che

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> GU L 151 del 24.6.2000, pag. 16.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. I voti dei rappresentanti degli Stati membri sono ponderati ai sensi di detto articolo. Il presidente non partecipa alla votazione.

- 3. La Commissione adotta la posizione della Comunità e la trasmette immediatamente al comitato competente istituito dal pertinente APE. Tuttavia, qualora la posizione comunitaria non sia conforme al parere del comitato del codice doganale, la Commissione la sottopone senza indugio al Consiglio. In tal caso, la Commissione differisce la trasmissione al comitato competente, istituito nell'ambito del pertinente APE, di 25 giorni lavorativi a decorrere dalla data del voto del comitato.
- 4. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può adottare una posizione comunitaria diversa entro il termine di cui al paragrafo 3.

### Articolo 3

- 1. La decisione 2000/399/CE è abrogata.
- 2. I riferimenti alla decisione abrogata si intendono fatti alla presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio Il Presidente

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.